



Ordinanza 23 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG

del 12 ottobre 2022

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9^{bis}, 10 capoverso 1 e 33^{ter} della legge federale del 20 dicembre 1946¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
visto l'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959² sull'assicurazione per l'invalidità (LAI);
visti gli articoli 16^a capoverso 2, 16^f capoverso 1 e 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 1952³ sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG),
ordina:

Sezione 1: Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 1 Tavola scalare dei contributi

I limiti della tavola scalare dei contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono stabiliti come segue:

Franchi

- | | | |
|----|--|----------|
| a. | limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LAVS | 58 800.– |
| b. | limite inferiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LAVS | 9 800.– |

Art. 2 Contributo minimo delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e delle persone senza attività lucrativa

¹ Il limite del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente secondo l'articolo 8 capoverso 2 LAVS è fissato a 9700 franchi.

² Il contributo minimo per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente secondo l'articolo 8 capoverso 2 LAVS e per le persone senza attività lucrativa secondo l'articolo 10 capoverso 1 LAVS è fissato a 422 franchi all'anno. Nell'assicurazione

RS 831.108

¹ RS 831.10

² RS 831.20

³ RS 834.1

facoltativa il contributo minimo secondo l'articolo 2 capoversi 4 e 5 LAVS è di 844 franchi all'anno.

Art. 3 Rendite ordinarie

¹ L'importo minimo della rendita completa di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoverso 5 LAVS è fissato a 1225 franchi.

² Le rendite complete e parziali in corso sono adeguate aumentando l'attuale reddito annuo medio determinante del:

$$\frac{1225-1195}{1195} = 2,5 \text{ per cento.}$$

Sono applicate le tavole delle rendite valide dal 1° gennaio 2023.

³ Le nuove rendite, complete o parziali, non devono essere inferiori a quelle precedenti.

Art. 4 Livello dell'indice

Le rendite adeguate in virtù dell'articolo 3 capoverso 2 corrispondono a 222,7 punti dell'indice delle rendite. Secondo l'articolo 33^{ter} capoverso 2 LAVS, questo indice equivale alla media aritmetica dei due valori seguenti:

- a. 196,9 punti per l'evoluzione dei prezzi, corrispondente a un livello di 205,0 punti (settembre 1977 = 100) dell'indice nazionale dei prezzi al consumo;
- b. 248,5 punti per l'evoluzione dei salari, corrispondente a un livello di 2495 punti (giugno 1939 = 100) dell'indice dei salari nominali.

Art. 5 Altre prestazioni

Oltre alle rendite ordinarie, tutte le altre prestazioni dell'AVS e dell'AI il cui importo dipende dalla rendita ordinaria in virtù della legge o dell'ordinanza sono aumentate in misura corrispondente.

Sezione 2: Assicurazione per l'invalidità

Art. 6

Il contributo minimo secondo l'articolo 3 capoverso 1^{bis} LAI delle persone senza attività lucrativa assicurate obbligatoriamente è fissato a 68 franchi all'anno; quello delle persone senza attività lucrativa assicurate facoltativamente è fissato a 136 franchi all'anno.

Sezione 3: Indennità di perdita di guadagno

Art. 7 Indennità totale massima

¹ L'indennità totale massima secondo l'articolo 16a LIPG ammonta a 275 franchi al giorno.

² L'importo massimo dell'indennità secondo l'articolo 16f capoverso 1 LIPG ammonta a 220 franchi al giorno.

Art. 8 Livello dell'indice

L'indennità totale massima corrisponde a un livello di 2494 punti dell'indice dei salari dell'Ufficio federale di statistica (giugno 1939 = 100).

Art. 9 Contributo minimo

Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa secondo l'articolo 27 capoverso 2 LIPG ammonta a 24 franchi all'anno.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza 21 del 14 ottobre 2020⁴ sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG è abrogata.

Art. 11 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

12 ottobre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁴ RU 2020 4609, 4683

